



# VIAGGI PER FINALITA' DI TERRORISMO

**I**l controllo alla frontiera<sup>1</sup> non è soltanto un importante strumento di lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani, ma rappresenta anche un mezzo di prevenzione di qualsiasi minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali di una Nazione. Questo vale ancor più nell'ambito dell'Unione Europea in quanto tale controllo viene svolto tanto nell'interesse dello Stato che lo effettua, quanto nell'interesse degli altri Stati che hanno abolito i controlli alle frontiere interne.

Come noto, con il Trattato di Maastricht è stata creata una comune cittadinanza europea in aggiunta alla cittadinanza nazionale: all'interno dei territori degli Stati che hanno aderito al Trattato, i cittadini che hanno la nazionalità di uno dei Paesi firmatari possono vivere, lavorare e viaggiare nello Stato di loro scelta.

L'art. 16 della Costituzione italiana stabilisce che "ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge<sup>2</sup>", mentre l'art. 35 "riconosce la libertà di emigrare, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale".

Il diritto di espatrio non è, dunque, assoluto ma è sottoposto agli obblighi che la legge stabilisce nell'interesse generale.

Ciò premesso, nell'ottica di estendere la rilevanza di condotte preparatorie rispetto alla commissione di attività di terrorismo va a porsi il nuovo l'art. 270 quater.1 c.p. ("Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo") introdotto dal D. L. 18 febbraio 2015, n. 7 (recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale).

Il filo conduttore del provvedimento del 2015 va individuato nel contrasto al terrorismo islamico di matrice jihadista, con dedicata attenzione al fenomeno dei cd. **foreign fighters**<sup>3</sup>, cioè quel flusso di volontari verso i teatri di *jihad* cui è connessa l'eventualità, dopo aver sviluppato sul posto legami con gruppi terroristici e acquisito sul campo particolari capacità offensive, del ridispiersi in Paesi occidentali per attuare progetti ostili ovvero tentare di impiantare reti radicali.

Fra le novità nell'ambito del codice penale introdotte dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 di conversione del D.L. n. 7/2015 rientrano le modifiche di alcuni articoli che trattano i trasferimenti per finalità di terrorismo<sup>4</sup>.

Con l'art. 270 quater.1 c.p. viene punito - con la reclusione da cinque a otto anni - chiunque *organizza*<sup>5</sup>, *finanzia*<sup>6</sup> o *propaganda*<sup>7</sup> **viaggi** finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo individuate all'art. 270-sexies c.p. (*Condotte con finalità di terrorismo*).

Sebbene il fenomeno avuto di mira dal legislatore sia quello dei viaggi<sup>8</sup> - in Italia o verso Paesi esteri, con implicito riferimento all'area mediorientale - l'attuale formulazione della norma non consente di escludere dal suo raggio di azione i viaggi realizzati all'interno di un unico Paese<sup>9</sup>.

Trattasi di reato di pericolo concreto (in quanto è richiesto che la condotta sia idonea a realizzare il viaggio) ed a dolo specifico (essendo necessaria la coscienza e volontà di compiere condotte con finalità di terrorismo), che può essere realizzato anche da soggetto diverso da quello che poi effettuerà il viaggio.

Il reato si consuma nel momento in cui si pone in essere l'organizzazione, il finanziamento o la propaganda del viaggio; il *tentativo* è astrattamente configurabile.


La fattispecie svolge una funzione di chiusura, volta a una completa copertura penalistica del fenomeno dei *foreign fighters* che riguarda non solo i soggetti di origine straniera residenti, a qualsiasi titolo, nel Vecchio Continente, ma anche i convertiti all'Islam radicale per cooptazione psicologica incoraggiati a contribuire all'opera di islamizzazione dell'Europa.

In virtù della clausola di sussidiarietà espressa, tale figura *criminis* è perfezionata se il fatto non integra già il delitto associativo di cui all'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale*) ovvero il reato di arruolamento di cui all'art. 270-quater c.p.

In più, in applicazione dell'art. 1, comma 3-bis, D. L. n. 7/2015, la condanna per il presente delitto comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando sia coinvolto un minore<sup>10</sup>.

Infine, in base alla collocazione sistematica dell'articolato penalistico sono applicabili le **misure cautelari personali**, coercitive e interdittive, secondo il disposto degli artt. 280 e 287 c.p.p., l'**arresto** in flagranza è obbligatorio, ai sensi dell'art. 380 c.p.p., ed è consentito il **fermo**<sup>11</sup> di indiziato di delitto, ai sensi dell'art. 384 del c.p.p.

A questi possono aggiungersi anche strumenti investigativi più incisivi, in parte mutuandoli da altri



ambiti d'intervento, che l'ordinamento giuridico prevede per l'attività di contrasto ai delitti commessi con finalità di terrorismo.

Il riferimento è alle operazioni speciali, alle perquisizioni, ad alcuni tipi di intercettazione, ai colloqui investigativi, al rilascio di permessi di soggiorno per fini investigativi, alle misure di prevenzione, al ritiro del passaporto, all'inibizione di siti internet, all'applicazione del regime carcerario duro ex art. 41-bis L. n. 375/1975, che saranno prossimamente trattati.

**\*Ten. Col. Guardia di Finanza**

## Note

1 - L'attività di polizia di frontiera ha la finalità specifica di garantire l'osservanza delle norme di diritto pubblico internazionale e delle convenzioni multilaterali o in vigore con singoli Stati, delle disposizioni contenute negli atti normativi della Comunità Europea, nonché delle leggi italiane di emigrazione e di polizia che regolano il traffico delle persone e delle cose attraverso le linee del confine terrestre e negli scali marittimi ed aerei. L'esercizio della funzione di polizia di frontiera è di natura tipicamente 'amministrativa' e va ricondotta nella categoria dell'attività di prevenzione, quindi direttamente connessa alla pubblica sicurezza.

2 - Vds. anche l'art. 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti) secondo cui "Ogni cittadino è libero, salvo gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi".

3 - Termine inglese con cui inizialmente si intendevano i combattenti volontari stranieri in teatri bellici soprattutto mediorientali. La preoccupazione su tale tematica è talmente aumentata che anche il Consiglio di Sicurezza dell'ONU gli ha riservato una parte della Risoluzione 2178 (2014).

4 - Il nucleo centrale delle modifiche della predetta disposizione normativa riguarda la repressione delle condotte volte al reclutamento di soggetti per finalità di terrorismo. In particolare viene: aggiunto all'art. 270-quater c.p. il comma 2 ai sensi del quale viene punita, salvo il caso di addestramento, la persona arruolata; introdotto l'art. 270-quater.1 c.p. in commento; aumentata la pena fino a due terzi (rispetto l'ipotesi base: reclusione da uno a cinque anni) per l'art. 414 c.p. quando la violazione dello stesso è commessa attraverso strumenti informatici o telematici.

5 - Organizzare: predisporre tutto quanto è necessario per l'esecuzione del viaggio.

6 - Finanziare: provvedere ai mezzi necessari reperendo le risorse occorrenti per il viaggio.

7- Propagandare: influire od orientare verso la scelta di effettuare un viaggio per gli scopi sanzionati dalla norma.

8 - La Relazione illustrativa del decreto legge offre una lettura della norma secondo cui il viaggio deve avvenire verso "un Paese diverso da quello di residenza" secondo quanto richiedeva la Risoluzione dell'ONU; detta interpretazione, restrittiva, delle disposizione non trova conforto nel dettato normativo.

9 - La rilevanza penale dell'organizzazione o della propaganda di viaggi trova un significativo precedente nel codice penale all'art. 600-quinquies, che punisce le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. In merito, la giurisprudenza ha sottolineato che tale delitto comune non presuppone che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa, essendo sufficiente anche l'organizzazione di una sola trasferta (Cass. Sez. III, Sent. n. 42053 del 20.09.2011).

10 - Nel caso di delitto di organizzazione di trasferimenti, può ritenersi integrato il coinvolgimento del minore non solo nel caso in cui il trasportato sia effettivamente quest'ultimo, ma anche quando il vettore si avvale dell'ausilio del minore per trasportare terze persone.

11 - Per quanto riguarda il fermo di indiziato di delitto, si applica tale istituto su disposizione del Pubblico Ministero o d'iniziativa, quando l'indiziato sia stato individuato successivamente e, soprattutto, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a due anni o superiore nel massimo a sei anni o per un delitto concernente le armi da guerra o gli esplosivi (art. 384 c.p.p.). Anche per il fermo valgono le stesse garanzie difensive previste per l'arresto (artt. 386 e 387 c.p.p.).